

DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2013
231/2013/R/EEL

TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'ENERGIA EROGATA DALLE UNITÀ DI PRODUZIONE
PER LA REGOLAZIONE PRIMARIA DI FREQUENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04), recante "Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004" (di seguito: Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 211/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 46/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 508/2012Rr/eel);
- la comunicazione di Terna del 17 luglio 2012, prot. Autorità n. 22269 del 20 luglio 2012 (di seguito: comunicazione 20 luglio 2012);
- la comunicazione dell'Autorità del 24 aprile 2013, prot. Autorità n. 15303 in pari data (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013);
- la comunicazione di Terna del 3 maggio 2013, prot. Autorità n. 16942 del 8 maggio 2013 (di seguito: comunicazione 8 maggio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il Codice di rete (di seguito: CdR) prevede che il servizio di riserva primaria di potenza per la regolazione di frequenza (di seguito: servizio di regolazione primaria) sia fornito obbligatoriamente da tutti i gruppi di generazione di taglia non inferiore a 10 MVA che soddisfano i requisiti tecnici di cui al medesimo CdR;
- una unità di produzione (di seguito: UP) è idonea alla fornitura del servizio di regolazione primaria se lo è almeno uno dei gruppi di generazione ad essa associati;
- il servizio di regolazione primaria consiste nel rendere disponibile una semi-banda minima di regolazione primaria (di seguito: riserva primaria) per il suo utilizzo in tempo reale ai fini della regolazione primaria di frequenza (di seguito: contributo alla regolazione primaria);
- secondo la disciplina vigente prevista dalla deliberazione 111/06 e dal CdR, lo sbilanciamento effettivo di ciascuna UP è pari alla differenza per ogni periodo rilevante tra l'immissione effettiva di energia elettrica e il programma di immissione, così come definito nel Capitolo 7, del CdR (di seguito: programma di immissione) ad essa associati;
- il programma di immissione associato a ciascuna UP tiene conto, oltre ai programmi in esito alle transazioni effettuate nei mercati dell'energia (mercati a termine, mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero), delle modifiche ai predetti programmi in esito alle transazioni effettuate nel mercato per il servizio di dispacciamento (ossia degli eventuali ordini di dispacciamento impartiti da Terna, ivi incluso il contributo alla regolazione secondaria), ma non considera il contributo alla regolazione primaria come una modifica ai predetti programmi;
- a regolazione vigente, il contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP è, pertanto, assimilato ad uno sbilanciamento e, come tale, soggetto ai prezzi – e alle eventuali relative penalità implicite – previsti dalla disciplina degli sbilanciamenti effettivi di cui alla deliberazione 111/06;
- con la deliberazione ARG/elt 211/10, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione delle modalità con cui vengono determinati gli sbilanciamenti delle UP al fine di tenere conto in misura adeguata del contributo alla regolazione primaria dalle stesse eventualmente fornito;
- a tal fine, con la medesima deliberazione, l'Autorità ha richiesto a Terna di elaborare una proposta per il trattamento economico dell'energia erogata dalle UP nell'ambito del servizio di regolazione primaria;
- in ottemperanza alla suddetta previsione, con la comunicazione 20 luglio 2012, Terna ha inviato all'Autorità una proposta per il trattamento economico dell'energia fornita dalle UP nell'ambito del servizio di regolazione primaria (di seguito: prima proposta di Terna) che si basa sulla integrale valorizzazione ai prezzi del Mercato del Giorno Prima (c.d. depenalizzazione) degli sbilanciamenti registrati da tali UP esclusivamente in occasione di eventi di rete (deviazioni di frequenza non inferiori a ± 200 mHz) e che, pertanto, non prevede la misurazione puntuale del servizio reso;

- la prima proposta di terna è stata consultata nel documento per la consultazione 508/2012/R/eel, unitamente agli orientamenti dell'Autorità sulle tematiche seguenti:
 - l'introduzione di un meccanismo che permetta di escludere dal calcolo degli sbilanciamenti delle UP il contributo alla regolazione primaria dalle stesse eventualmente fornito;
 - la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP;
 - l'eventuale introduzione di un meccanismo di mercato per la valorizzazione del servizio di regolazione primaria;
 - l'estensione dell'obbligo di fornitura del servizio di regolazione primaria alle UP di taglia inferiore a 10 MVA.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto concerne l'introduzione di un meccanismo che permetta di escludere dal calcolo degli sbilanciamenti delle UP il contributo alla regolazione primaria dalle stesse eventualmente fornito, l'Autorità, nel documento per la consultazione 508/2012/R/eel, ha prefigurato la rilevazione puntuale del valore locale di frequenza e del contributo alla regolazione primaria (di seguito: misurazione del contributo alla regolazione primaria) di ciascuna UP e la sua inclusione nel programma di immissione: ciò consentirebbe di applicare al contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP e indipendentemente dal segno dello sbilanciamento zonale, un prezzo tale da remunerare, o quantomeno non penalizzare, le medesime UP per il servizio reso;
- dalle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 508/2012/R/eel è emerso un generale consenso per l'orientamento dell'Autorità di cui al precedente punto;
- a riguardo, Terna, nell'ambito delle proprie osservazioni al documento per la consultazione 508/2012/R/eel, ha segnalato la fattibilità di procedere alla misurazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP: *“purché effettuata e trasmessa dal produttore”*;
- con la comunicazione 24 aprile 2013, l'Autorità ha richiesto a Terna di predisporre una proposta che delinei i principali requisiti che dovrebbero essere rispettati per la misurazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP;
- con la comunicazione 8 maggio 2013, Terna ha trasmesso all'Autorità una proposta in cui si delineano i principali requisiti necessari per procedere alla misurazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP (di seguito: seconda proposta di Terna);
- la seconda proposta di Terna prevede, in particolare, che i titolari di UP che intendano accedere su base volontaria alle modalità di misurazione del contributo alla regolazione primaria siano tenuti ad adeguare le relative UP secondo i criteri stabiliti nella suddetta proposta e che tali adeguamenti siano a carico dei titolari delle medesime UP;
- la seconda proposta di Terna prevede, anzitutto, *“l'installazione a carico del produttore, presso il sito di produzione, di un'apparecchiatura di*

trasduzione di un segnale digitale di test, finalizzata alla verifica della presenza del servizio” e, quindi, il “riscontro della fornitura del servizio di regolazione primaria mediante invio periodico da parte di Terna di segnali digitali di test”;

- la seconda proposta di Terna prevede, altresì, che la misurazione del contributo alla regolazione primaria sia effettuata *“dal produttore, con modalità automatiche e secondo criteri predefiniti”* e, pertanto, si sottolinea l’esigenza di *“prevedere la possibilità per Terna di verificare a campione il consuntivo di regolazione primaria, inviato dal produttore, anche mediante il modello di risposta fornito dal produttore e approvato dall’ente certificatore, nonché definire eventuali contromisure (come ad es. la disabilitazione alla depenalizzazione degli sbilanciamenti) in caso di esito negativo delle verifiche a campione o in caso di anomalie riscontrate in fase di monitoraggio”;*
- la proposta di Terna si basa quindi su due cardini principali:
 - l’installazione di un apparato idoneo a verificare la presenza del servizio per ogni UP ma non ad accertarne la qualità;
 - l’installazione di un apparato idoneo alla contabilizzazione automatica del contributo alla regolazione primaria di ogni UP e la verifica a campione della qualità del servizio reso, ossia della conformità del contributo alla regolazione primaria allo standard; lo standard è rappresentato dal modello di risposta al segnale di frequenza individuato dal produttore per ciascuna UP e verificato in sito da un ente certificatore accreditato presso Terna;
- i requisiti contenuti nella seconda proposta di Terna appaiono coerenti ai criteri generali individuati dall’Autorità nell’ambito del documento per la consultazione 508/2012/R/eel; tali requisiti necessitano comunque di essere opportunamente specificati da Terna attraverso una proposta di modifica del CdR e dei suoi allegati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per quanto concerne la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP, l’Autorità, nel documento per la consultazione 508/2012/R/eel, ha posto in consultazione due alternative: il prezzo zonale di vendita del Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) e il prezzo medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria nella stessa isola di frequenza;
- a riguardo, dalle risposte al documento per la consultazione 508/2012/R/eel è emerso quanto segue:
 - molti operatori sottolineano l’opportunità di valorizzare il contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP al prezzo della risorsa marginale attivata sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento per altri servizi (di seguito: MSD);
 - alcuni operatori condividono l’orientamento dell’Autorità di assumere a riferimento per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP il prezzo medio ponderato delle

offerte accettate per la regolazione secondaria nella stessa isola di frequenza;

- nell'ambito della propria risposta al documento per la consultazione 508/2012/R/eel, Terna ha, tra le altre cose, segnalato che: *“la penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili sta determinando una progressiva perdita di inerzia del sistema, con conseguente aumento della derivata di frequenza e una maggiore ampiezza delle oscillazioni di frequenza”*;
- ai fini della corretta valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP occorre, pertanto, tener conto che:
 - stante la progressiva perdita di inerzia del sistema segnalata da Terna, è presumibile che il valore economico del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP nel nuovo contesto caratterizzato dall'elevata penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili sia superiore al riferimento di prezzo espresso dal MGP;
 - sebbene il servizio di regolazione primaria e secondaria condividano caratteristiche tecniche simili (e.g. attivazione automatica, funzionamento oscillatorio e continuativo che dipende dalle variazioni di frequenza del sistema elettrico) è ragionevole assumere a riferimento per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP un prezzo inferiore a quello medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria nella stessa isola di frequenza, per i seguenti motivi:
 - i. in primo luogo, il servizio di regolazione secondaria, pur essendo caratterizzato da minore rapidità di risposta al segnale di frequenza, presenta requisiti di maggiore affidabilità in termini di controllo e misurazione del relativo contributo alla regolazione di frequenza nella fase di gestione in tempo reale di MSD e può essere fornito da un insieme più ristretto di UP abilitate, ovvero in condizioni di minore concorrenza potenziale;
 - ii. in secondo luogo, il servizio di regolazione primaria è un servizio obbligatorio che pone ciascuna UP che lo fornisce in una condizione di monopolio; ciò richiede una valorizzazione amministrata del contributo alla regolazione primaria che deve essere riferita, per quanto possibile, al prezzo a cui tale servizio sarebbe valorizzato in un ipotetico mercato concorrenziale;
 - il meccanismo di valorizzazione amministrata del contributo alla regolazione primaria dovrebbe essere tale da non indurre gli operatori a modificare la propria strategia di offerta su altri servizi, distorcendone il segnale di prezzo, al fine di incrementare il valore del contributo alla regolazione primaria;
 - la proposta formulata da diversi operatori nell'ambito del documento per la consultazione 508/2012/R/eel di valorizzare il contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP al prezzo della risorsa marginale attivata sul MSD per altri servizi non è stata motivata e non appare appropriata ai fini della corretta valorizzazione di tale servizio in

quanto la struttura dei costi sottostante ai due servizi non è minimamente comparabile.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- per quanto concerne l'introduzione di un meccanismo di mercato per la valorizzazione del servizio di regolazione primaria, l'Autorità, nel documento per la consultazione 508/2012/R/eel, ha illustrato le condizioni che devono essere rispettate affinché si possa prevedere l'introduzione di un meccanismo di valorizzazione del servizio di regolazione primaria analogo a quello previsto attualmente per il servizio di regolazione secondaria;
- dalle risposte al documento per la consultazione 508/2012/R/eel è emerso un generale apprezzamento per l'eventuale introduzione di un meccanismo di valorizzazione del servizio di regolazione primaria analogo a quello previsto attualmente per il servizio di regolazione secondaria;
- le risposte al documento per la consultazione 508/2012/R/eel hanno, tuttavia, evidenziato la presenza di notevoli ostacoli tecnici all'implementazione del suddetto meccanismo:
 - da un lato, Terna ha segnalato quanto segue:
 - i. *“considerato che attualmente le modalità di fornitura del servizio di regolazione primaria rispondono alle esigenze del sistema, qualora si introduca un mercato della riserva primaria, è essenziale che vengano rispettati i requisiti minimi di obbligatorietà previsti dal CdR”*;
 - ii. la taratura dell'erogazione del servizio di regolazione primaria, per le UP le cui offerte fossero accettate solo per alcune ore del giorno in esito a un ipotetico mercato, potrebbe essere effettuata localmente dal proprietario dell'UP, tuttavia, *“l'operatore dovrebbe garantire una diversità di comportamento in funzione della variazione di frequenza e conseguentemente impostare le diverse programmazioni del regolatore, con le conseguenti problematiche di verifica dell'affidabilità e della correttezza dell'operatore”*;
 - dall'altro lato, alcuni operatori hanno segnalato come tale proposta potrebbe non essere implementabile nel breve termine a causa di una serie di vincoli tecnici tra cui il fatto che la riserva di primaria, a differenza di quanto accade per la riserva secondaria, non è modulabile.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito del documento per la consultazione 508/2012/R/eel l'Autorità ha, altresì, consultato la possibilità/opportunità di estendere l'obbligo di fornitura del servizio di regolazione primaria alle UP di taglia inferiore a 10 MVA; tale opportunità appare peraltro confermata dalla progressiva perdita di inerzia del sistema evidenziata da Terna in risposta al documento per la consultazione 508/2012/R/eel e dalla conseguente esigenza di estendere, per

quanto possibile, il novero di UP abilitate al servizio di regolazione primaria nel sistema elettrico nazionale;

- le osservazioni pervenute a riguardo sono di seguito riassunte:
 - da un lato, la maggior parte degli operatori non ravvisa l'opportunità di prevedere prestazioni obbligatorie per le UP di taglia inferiore a 10 MVA in quanto gli impianti di piccola taglia non sono attualmente in grado di erogare il servizio di regolazione primaria e gli eventuali adeguamenti richiederebbero investimenti significativi;
 - dall'altro lato, Terna ritiene possibile valutare l'estensione dell'obbligo di fornitura del servizio di regolazione primaria a condizione che siano rispettati i requisiti ad oggi previsti nel CdR.

RITENUTO OPPORTUNO:

- introdurre un meccanismo che permetta di escludere dagli sbilanciamenti delle UP il contributo alla regolazione primaria dalle stesse eventualmente fornito tramite la sua misurazione e la sua conseguente inclusione nel programma di immissione (di seguito: meccanismo di misurazione del contributo alla regolazione primaria);
- che, a decorrere dal 1 luglio 2014, le UP possano accedere al suddetto meccanismo su base volontaria e sostenendone i relativi oneri in termini di installazione dell'apposita apparecchiatura e delle necessarie certificazioni anche ai fini delle verifiche a campione;
- modificare, con urgenza, il CdR, al fine di declinare in apposite norme tecniche i requisiti succintamente delineati nella seconda proposta di Terna per accedere al suddetto meccanismo;
- allegare al presente provvedimento la seconda proposta di Terna.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- assumere a riferimento per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria a salire di ciascuna UP in un dato periodo rilevante, il prezzo zonale di vendita registrato sul MGP nella zona in cui è localizzata l'UP, aumentato di un valore pari alla metà del differenziale medio annuo registrato nell'anno precedente fra:
 - il prezzo medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria a salire su MSD;
 - la media dei prezzi zonali di vendita registrati sul MGP ponderata per le quantità accettate per la regolazione secondaria a salire nelle relative zone;
- assumere a riferimento per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria a scendere di ciascuna UP in un dato periodo rilevante, il prezzo zonale di vendita registrato sul MGP nella zona in cui è localizzata l'UP, ridotto di un valore pari alla metà del differenziale medio annuo registrato nell'anno precedente fra:
 - la media dei prezzi zonali di vendita registrati sul MGP ponderata per le quantità accettate per la regolazione secondaria a scendere nelle relative zone;

- il prezzo medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria a scendere su MSD;
- continuare ad applicare le regole attuali per le UP che non abbiano aderito al meccanismo di misurazione del contributo alla regolazione primaria come opportunamente definito nel CdR.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che Terna, almeno per le UP abilitate, verifichi la presenza e la funzionalità del servizio di regolazione primaria mediante l'invio quotidiano di appositi segnali digitali di test;
- prevedere che Terna verifichi il consuntivo del contributo alla regolazione primaria inviato dalle UP, implementando a tal fine un meccanismo di controlli a campione che rispetti i seguenti principi generali:
 - il numero minimo controlli effettuati ogni anno deve essere tale da dissuadere eventuali condotte opportunistiche messe in atto dalle UP;
 - la configurazione del campione su cui effettuare i controlli deve tener conto:
 - i. della rilevanza delle UP selezionate, in termini di contributo relativo alla regolazione primaria dalle stesse fornito;
 - ii. della titolarità di ciascuna UP selezionata, affinché i controlli siano condotti in modo omogeneo sui diversi titolari di UP;
- che Terna definisca, ai fini della valutazione degli esiti delle predette verifiche a campione, delle soglie prefissate:
 - oltre le quali, l'eventuale divergenza tra i dati riscontrati in sede di verifica a campione e quelli attesi in base al modello di risposta verificato dall'ente certificatore non possa essere ritenuta accettabile per un operatore efficiente, peraltro tenuto alla corretta manutenzione delle apparecchiature di misurazione installate (di seguito: soglie standard);
 - all'interno delle quali, la medesima divergenza possa essere ritenuta transitoriamente accettabile a condizione che si tratti di un evento isolato che non si ripeta nelle successive verifiche a campione;
- prevedere che Terna applichi alle UP che, a seguito delle verifiche effettuate mediante gli appositi segnali digitali di test, non risultino aver fornito il servizio le stesse regole previste per le UP che non hanno aderito al meccanismo di misurazione; ciò sia per il giorno in cui è riscontrata la mancata fornitura del servizio che per i successivi 364 giorni;
- prevedere che Terna applichi alle UP che, a seguito delle verifiche a campione condotte da Terna, abbiano fatto registrare comportamenti non conformi a quelli attesi in misura eccedente le richiamate soglie standard, le stesse regole previste per le UP che non hanno aderito al meccanismo di misurazione; ciò sia per il periodo temporale che intercorre tra la data in cui è riscontrata la condotta abusiva e la data dell'ultima verifica a campione effettuata sulla medesima UP, che per i successivi 364 giorni;
- prevedere le seguenti misure per le UP che, a seguito delle verifiche a campione condotte da Terna, abbiano fatto registrare comportamenti non

conformi a quelli attesi, ma entro le soglie standard (di seguito: condotta anomala):

- per il periodo temporale che intercorre tra la data in cui Terna riscontra la condotta anomala e la data dell'ultima verifica a campione effettuata sulla medesima UP, Terna:
 - i. ridefinisce il contributo alla regolazione primaria effettivamente fornito dall'UP;
 - ii. applica al contributo alla regolazione primaria effettivamente fornito il prezzo zonale di vendita registrato sul MGP, recuperando eventuali scostamenti;
 - iii. ridefinisce i corrispettivi di sbilanciamento effettivo afferenti all'UP alla luce della differenza tra il contributo alla regolazione primaria che l'UP era tenuta a fornire e quello effettivamente fornito;
- laddove Terna, a seguito di successivi campionamenti sulla medesima UP, riscontrasse un ulteriore caso di condotta anomala, a tale UP si applicherebbe quanto previsto in caso di superamento delle soglie standard.

RITENUTO, ANCHE, OPPORTUNO:

- che Terna proceda a modificare e integrare il CdR e i relativi allegati tecnici al fine di recepire quanto sopra considerato e ritenuto e al fine di trasmettere entro e non oltre il 1 ottobre 2013 il CdR così modificato e consultato all'Autorità affinché ne verifichi la conformità;
- che Terna proceda a consultare le modifiche e integrazioni di cui la precedente punto unitamente a quelle previste con deliberazione 46/2013/R/eel; ciò al fine di evitare la proliferazione di consultazioni e offrire agli operatori un quadro coerente delle innovazioni che avranno effetto a decorrere dall'anno 2014;
- che Terna proceda a implementare il meccanismo di misurazione del contributo alla regolazione primaria entro e non oltre il 1 aprile 2014.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- che Terna proceda ad approfondire quanto evidenziato nell'ambito della propria risposta al documento per la consultazione 508/2012/R/eel in merito all'opportunità di estensione dell'obbligo di fornitura del servizio di regolazione primaria alle UP di taglia inferiore a 10 MVA, dando riscontro di tali approfondimenti all'Autorità entro il 31 dicembre 2013;
- in ottica di un eventuale riesame del sistema di perequazione degli oneri di dispacciamento e alla luce di quanto segnalato da Terna nell'ambito della propria risposta al documento per la consultazione 508/2012/R/eel in merito alla progressiva perdita di inerzia del sistema elettrico nazionale per effetto della crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, che Terna conduca un'analisi finalizzata a quantificare l'incidenza della crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili sugli eventuali maggiori oneri sostenuti dal sistema per il servizio di

dispacciamento nel suo complesso e, in particolare, per il servizio di regolazione primaria, dando riscontro all'Autorità degli esiti di tale analisi entro e non oltre il 31 dicembre 2013

DELIBERA

1. che Terna proceda ad integrare e modificare il CdR e i relativi allegati tecnici al fine di:
 - a. recepire quanto in motivazione;
 - b. trasmettere all'Autorità, entro e non oltre il 1 ottobre 2013, il CdR così modificato e consultato per la conseguente verifica di conformità;
 - c. consentire l'implementazione del meccanismo di misurazione del contributo alla regolazione primaria entro e non oltre il 1 aprile 2014;
2. che Terna proceda ad approfondire quanto evidenziato nell'ambito della propria risposta al documento per la consultazione 508/2012/R/eel in merito all'opportunità di estensione dell'obbligo di fornitura del servizio di regolazione primaria alle UP di taglia inferiore a 10 MVA, dando riscontro di tale approfondimento all'Autorità entro il 31 dicembre 2013;
3. che Terna conduca un'analisi finalizzata a quantificare l'incidenza della crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili sugli eventuali maggiori oneri sostenuti dal sistema per il servizio di dispacciamento nel suo complesso e, in particolare, per il servizio di regolazione primaria, dando riscontro all'Autorità degli esiti di tale analisi entro e non oltre il 31 dicembre 2013;
4. di allegare al presente provvedimento la seconda proposta di Terna;
5. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni